



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 luglio 2013
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0344 (NLE)**

**11080/13
COR 1**

**RC 27
COMPET 474
ECO 115
TRANS 331
MI 554
RECH 279
IND 183
ENV 573
REGIO 127
TELECOM 171
ENER 294
EF 130
AUDIO 75
CULT 76
SPORT 61**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO** che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali

Pagina 2, considerando (2), seconda frase:

Anziché:

"(2) L'aiuto di Stato è una nozione oggettiva definita all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il potere della Commissione previsto dal regolamento si applica soltanto alle misure che soddisfano tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e che costituiscono pertanto un aiuto di Stato. ...",

leggasi:

"(2) L'aiuto di Stato è una nozione oggettiva definita all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il potere della Commissione di adottare esenzioni per categoria previsto dal regolamento (CE) n. 994/98 si applica soltanto alle misure che soddisfano tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e che costituiscono pertanto un aiuto di Stato. ...".